

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1443**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AMATI, SERAFINI, FRANCO Vittoria,  
BASSOLI, IOVENE, PISA, LIVI BACCI, SOLIANI,  
MAGISTRELLI, ROSSA, MONGIELLO, VILLECCO CALIPARI,  
CARLONI, NEGRI e PIGNEDOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2007**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla  
condizione della donna straniera immigrata presente in Italia

---

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, nel corso degli ultimi anni, per influsso dei nuovi arrivi la popolazione immigrata ha assunto una connotazione sempre più frequentemente femminile. Se nel 1991 le donne immigrate erano 361.000 (il 42 per cento della presenza totale dei soggiornanti stranieri regolari), nel 2002 la presenza femminile è raddoppiata (726.000), raggiungendo, pur escludendo una buona parte di minori al di sotto dei quattordici anni, il milione di soggiornanti nel 2003 (1.061.718) con un'incidenza del 48,4 per cento. Infine, su una popolazione complessiva regolare di 2.786.340 alla fine del 2004, le donne sono circa 1.344.000. Non è escluso che le donne straniere immigrate in Italia, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, presto uguagliano o superino, in forza del ritmo di crescita evidenziato, la componente maschile.

Secondo i dati forniti dall'ultimo censimento, invece, nel 2004 le donne sarebbero già state oltre la metà della presenza immigrata (50,5 per cento), di cui almeno una su 10 nata in Italia (11,5 per cento); si tratta di più di centomila donne se si attualizza il dato al 2004. Inoltre, i dati censiti evidenziano come ogni tre donne immigrate residenti un'altra sia titolare di cittadinanza italiana (194.000).

Diversamente da quanto a lungo si è creduto l'emigrazione al femminile non può più essere considerata una appendice di quelli che sono i flussi maschili, ma rappresenta un potenziale enorme che non è stato ancora adeguatamente studiato come ha recentemente evidenziato il *World Survey on the Role of Women in Development 2004* delle Nazioni Unite. Fin dagli anni '60 il 46,6 per cento dei migranti nel mondo era costituito da donne, che nel 2004 hanno rag-

giunto il valore assoluto di 85 milioni, pari a quasi la metà (48,8 per cento) dei migranti stimati nel mondo, e superato, in alcuni Paesi, anche il 70 per cento o l'80 per cento della presenza complessiva.

Le donne straniere immigrate sono quantitativamente più numerose degli uomini soprattutto nei Paesi a sviluppo avanzato e nei Paesi tradizionali di immigrazione, come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti e la vecchia Europa, che accoglie da sola quasi 30 milioni di immigrate.

Tante donne, inoltre, emigrano indipendentemente dalla ricerca di lavoro: non può sfuggire l'attrazione esercitata dalle maggiori opportunità offerte nei Paesi economicamente più ricchi in termini di emancipazione, indipendenza economica, crescita ed autostima personale.

In termini generali, comunque, l'emigrazione femminile tende a proporsi come uno strumento di mediazione tra la cultura di origine e quella della società di accoglienza, a ridefinire le relazioni di genere assicurando maggiore autonomia sia alla donna che emigra che a quella che resta in patria nella propria casa.

Il protagonismo migratorio femminile non è, tuttavia, alieno da peculiari forme di sfruttamento o discriminazione, innanzitutto delle donne in quanto donne e poi in quanto immigrate. Questa forma di vulnerabilità, oltre a rendere difficile l'emancipazione da quelle che sono le occupazioni femminili tipiche nei Paesi di partenza (per esempio la cura esclusiva delle famiglie), può anche sfociare nel rischio di cadere vittima della tratta o di altri abusi perpetrati nei luoghi di lavoro ed anche dentro le mura domestiche.

Si propone dunque di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta al fine

di far emergere le reali condizioni di vita delle donne immigrate nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali per accertare il livello del rispetto dei diritti fondamentali della persona contenuti nella I parte della Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (UE), nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Unitamente alla verifica della congruità della normativa vigente e della sua applica-

zione, sarà compito della Commissione comprendere che tipo di prevenzione si è svolto finora, per formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo tese a realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto verso ogni discriminazione. Al termine dei lavori, la Commissione è tenuta a redigere una relazione di sintesi da presentare al Parlamento.

Composizione, modalità di funzionamento e organizzazione sono quelle previste per le Commissioni bicamerali di inchiesta che hanno operato finora.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali.

## Art. 2.

*(Funzioni)*

1. Oggetto dell'inchiesta sono le condizioni di vita della donna straniera nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali con particolare riferimento alle comunità di origine presenti in Italia.

2. La Commissione può formulare proposte di carattere amministrativo e, eventualmente, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di ogni possibile violazione dei diritti fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai

Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, su motivata richiesta della Commissione stessa. La Commissione presenta al Parlamento la relazione finale sull'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le eventuali proposte.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione di cui al comma 3.

### Art. 3.

#### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente, e da due segretari, ed è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.





